

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2009 n. 25

[http://arpebur.regione.fvg.it/arpebur/downloadPDF?doc=0&name=repo%2Fbur%2F05%2F4%2Fss\\_25\\_05.pdf](http://arpebur.regione.fvg.it/arpebur/downloadPDF?doc=0&name=repo%2Fbur%2F05%2F4%2Fss_25_05.pdf)

Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>.

### Art. 100

*(Contributi per lo sviluppo del commercio elettronico, la certificazione di qualità, l'ammodernamento di immobili e impianti, l'acquisto di beni strumentali e l'introduzione di sistemi di sicurezza)*

1. Le micro, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, anche associate tra loro, inclusi i consorzi di aziende, possono ottenere contributi in conto capitale nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile per l'effettuazione di programmi d'intervento riguardanti:

- a) investimenti in hardware e software per la creazione di siti web orientati al commercio elettronico;
- b) investimenti per l'acquisto di hardware per la creazione di un servizio di providing o hosting a supporto del commercio elettronico;
- c) investimenti in hardware e tecnologie rivolti al miglioramento dei sistemi di sicurezza della connessione alla rete Internet;
- d) investimenti per la costituzione di Secure Payment System attraverso convenzioni con istituti bancari o gestori di carte di credito o di debito;
- e) investimenti per la promozione del sito di commercio elettronico (shop-site);
- f) investimenti per corsi di formazione, al netto delle eventuali spese di trasferta, del personale destinato alla gestione, manutenzione, controllo dei siti orientati al commercio elettronico;
- g) investimenti per la creazione di software prodotti interamente sul territorio regionale e finalizzati alla gestione del commercio elettronico;
- h) interventi relativi all'introduzione dell'HACCP e alle procedure di rintracciabilità nelle aziende alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande;
- i) introduzione dei sistemi di qualità;
- j) collegamento con i sistemi regionali di teleinformazione e teleprenotazione regionali;
- j bis)** interventi di ammodernamento e adeguamento di immobili aziendali alle vigenti normative in materia di sicurezza;
- k) acquisto di beni mobili, quali automezzi, macchine per la movimentazione delle merci, attrezzature, macchine d'ufficio e arredi;
- l) introduzione di sistemi di sicurezza per contrastare gli atti criminosi, quali impianti di allarme, blindature, porte e rafforzamento serrature, installazione di telecamere antirapina e sistemi antifurto e antitaccheggio, vetri antisfondamento e antiproiettile, acquisto casseforti, nonché interventi similari; per tali investimenti il limite minimo di spesa ammissibile è ridotto a 1.500 euro.

2. I contributi non possono essere concessi in presenza di situazioni aziendali compromesse.

3. La destinazione dei beni per cui i contributi sono stati erogati deve essere mantenuta per almeno un biennio dalla data di erogazione del saldo.

4. Nel caso di cessione dell'azienda, o di un ramo della stessa al quale siano riferibili gli investimenti finanziati prima della scadenza del biennio di persistenza, i benefici possono essere confermati all'impresa subentrante qualora la stessa sia in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per l'erogazione del contributo.

**Note:**

<sup>1</sup>Parole aggiunte al comma 1 da art. 7, comma 98, L. R. 1/2007

<sup>2</sup>Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 20, L. R. 27/2012

## **Art. 101**

*(Assegnazione fondi)*

1. L'assegnazione dei fondi per i contributi di cui all'articolo 100 è effettuata annualmente in via anticipata a favore dei CAT dalla Direzione centrale competente in materia di commercio.
2. Le imprese presentano ai CAT le domande di contributo che possono essere prefinanziate con idonea fidejussione, ai sensi dell'[articolo 39, comma 2, della legge regionale 7/2000](#).
3. L'istruttoria, l'assegnazione e la liquidazione dei contributi sono effettuate dai CAT secondo le indicazioni formulate dalla Direzione centrale competente in materia di commercio.
4. Alle domande che non possono essere accolte per l'indisponibilità dei mezzi finanziari si applica l'[articolo 33 della legge regionale 7/2000](#).
5. I CAT inviano trimestralmente alla Direzione centrale competente in materia di commercio una relazione sull'utilizzazione dei fondi assegnati e presentano il rendiconto delle spese sostenute entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di assegnazione dei fondi, fermi restando i controlli a campione da parte della Direzione centrale competente in materia di commercio.
- 5 bis.** I CAT restituiscono alla Regione, entro il 15 novembre di ogni anno, le quote dei fondi di cui al comma 1 non ancora concesse alle imprese commerciali, turistiche e di servizio ai sensi dell'articolo 102 alla data del 31 ottobre, fermi restando i limiti imposti dal patto interno di stabilità e di crescita.

### **Note:**

- 1Derogata la disciplina del comma 4 da art. 7, comma 99, L. R. 1/2007
- 2Comma 5 bis aggiunto da art. 2, comma 49, L. R. 24/2009
- 3Vedi la disciplina transitoria del comma 5 bis, stabilita da art. 2, comma 51, L. R. 24/2009
- 4Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 5, lettera g), L. R. 16/2010
- 5Parole sostituite al comma 3 da art. 11, comma 5, lettera g), L. R. 16/2010
- 6Parole sostituite al comma 5 da art. 11, comma 5, lettera g), L. R. 16/2010
- 7Derogata la disciplina del comma 4 da art. 2, comma 20, L. R. 27/2012

## **Art. 102**

*(Criteri e modalità di concessione dei contributi)*

1. I criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui all'articolo 100 sono definiti con regolamento regionale.